



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI (deliberazione di Consiglio Provinciale n. 111 del 22.12.2003)

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Finalità e principi

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia, in attuazione dell'articolo 7 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 29, comma 1, lett. e) dello Statuto della Provincia di Frosinone.

Art. 2 - Principi

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, correttezza amministrativa e massima trasparenza nelle procedure.

CAPO II

Disposizioni comuni

Art. 3 - Norme applicabili

1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, dallo statuto nonché dal presente regolamento.

2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le Autorità Locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa.

3. La Provincia di Frosinone nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per procedere agli acquisti in maniera autonoma dalle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a. adotta i prezzi delle convenzioni suddette come base d'asta al ribasso.

Art. 4 - Osservanza dei contratti di lavoro e della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla

loro rinnovazione.

3. All'atto della partecipazione alla gara l'offerente deve documentare di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. La regolarità contributiva e l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovrà essere mantenuta per tutta l'esecuzione dell'appalto.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Provincia dalle Amministrazioni o dagli Enti Pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali - la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

5. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

6. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal ministero dei lavori pubblici.

7. Particolare attenzione deve essere dedicata, anche con adeguato richiamo nei bandi di gara, al rispetto delle norme che impongono il divieto di utilizzo di manodopera illegale e di sfruttamento del lavoro minorile; nonché all'applicazione delle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Art. 5 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente regolamento, la determinazione a contrattare deve approvare la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitoli generali o speciali: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

CAPO III

Il segretario generale, l'ufficio contratti, l'ufficio gare ed appalti

Art. 6 - Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale

1. Il Segretario Generale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.

2. Per procedimenti contrattuali interessanti più settori il Segretario Generale promuove - ove occorra - la riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi

Art. 7 - L'attività di rogito

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs n. 267/2000.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogante è esercitata dal Vice Segretario Generale.

3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli articoli 47 e seguenti del capo I del titolo

III della legge 16.2.1913 n. 89, in quanto applicabili.

4. L'Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.

Art. 8 - L'ufficio contratti

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività di rogito contrattuale previste dal presente regolamento, il segretario generale si avvale direttamente di una apposita unità di lavoro denominata ufficio contratti.

2. La collocazione organica e la strutturazione dell'ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

3. L'ufficio contratti, con la collaborazione dei dirigenti interessati, svolge gli adempimenti previsti dal presente regolamento connessi alla attività negoziale della Provincia e specificatamente alla stipula dei contratti.

Art. 9 - L'ufficio gare ed appalti

1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività precontrattuali previste dal presente regolamento i dirigenti si avvalgono direttamente di una apposita unità di lavoro denominata ufficio gare e appalti.

2. La collocazione organica e la strutturazione dell'ufficio gare e appalti sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

3. L'ufficio gare e appalti, con la collaborazione dei dirigenti interessati e/o dei responsabili dei procedimenti di volta in volta individuati, svolge gli adempimenti previsti dal presente regolamento connessi alla attività precontrattuale della Provincia e specificatamente alle procedure di scelta del contraente.

TITOLO II

La fase precontrattuale

CAPO I

La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art. 10 - La determinazione a contrattare. Contenuti

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla apposita determinazione di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

2. La determinazione di cui al comma precedente deve specificatamente indicare:

a. il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire, corredato dalla dettagliata motivazione di opportunità e convenienza della conclusione del contratto;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, individuato nelle rispettive prestazioni;

c. le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare;

d. la parte cui fanno carico le spese contrattuali;

e. la forma di stipula del contratto;

f. l'impegno della spesa o l'accertamento dell'entrata che derivano dal contratto.

3. La determinazione a contrattare deve prevedere, qualora richiesto dalla natura del procedimento, la

composizione della commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 11 - Determinazione a contrattare

1. In conformità di quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lett. c) dello Statuto, i dirigenti di settore, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, e sulla base degli atti programmatori della Provincia, trasmettono all'Ufficio gare e appalti la documentazione necessaria ad individuare il fine e l'interesse pubblico che con il contratto si intende perseguire.

Art. 12 - Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi

1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente, da indicare negli atti di cui agli articoli 10 e 11, sono quelle di seguito descritte, in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

2. Appalto per l'esecuzione di opere, per la acquisizione di servizi e per la fornitura di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quella appropriata alla concreta fattispecie.

3. Locazione immobiliare: asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, previa gara ufficiosa o non, in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.

4. Contratto per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

5. Gli incarichi sono conferiti a professionisti singoli o associati nelle forme di legge, avendo riferimento alla corrispondenza fra i requisiti professionali e culturali dei professionisti e le specifiche esigenze e/o prestazioni richieste per l'attuazione dei progetti.

CAPO II

Le procedure di aggiudicazione

Art. 13 - Asta pubblica

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione dell'asta pubblica è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

2. I bandi di gara sono predisposti e pubblicati a cura dell'ufficio gare e appalti.

3. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della autorità che presiede la gara, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale di cui all'articolo 23.

4. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dall'autorità che presiede la gara, nel giorno della gara medesima o dopo la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice di cui all'articolo 22

qualsiasi causa.

Art. 14 - Licitazione privata

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione della licitazione privata è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

2. La preselezione delle ditte che hanno fatto richiesta di essere invitate è effettuata dal dirigente dell'Ufficio gare e appalti, unitamente ad almeno un funzionario dello stesso ufficio, uniformandosi al principio per cui sono invitate alle gare tutte le imprese che, avendo fatto domanda nei termini, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando; delle operazioni svolte viene redatto verbale che sottoscrivono congiuntamente.

3. La determinazione delle ditte da invitare alla gara compete al dirigente dell'Ufficio Gare e Appalti che vi provvede con atto motivato sulla base delle risultanze della preselezione.
4. La sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere di invito compete al dirigente dell'Ufficio gare e appalti.
5. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti compete all'autorità che presiede la gara, in conformità alle prescrizioni della lettera di invito.
6. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è proclamata dall'autorità che presiede la gara, conformemente a quanto previsto all'articolo 13, comma 4.

Art. 15 -Licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

1. La Provincia di Frosinone utilizza la licitazione privata semplificata oltre che per l'affidamento di lavori pubblici, anche per l'appalto di servizi e forniture, con le opportune correzioni richieste dalla specificità delle prestazioni richieste.
2. La stazione appaltante, per l'affidamento di lavori pubblici il cui importo sia inferiore ai 750.000,00 euro, ha facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta (30) concorrenti scelti a rotazione fra coloro che hanno presentato apposita domanda, nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 23 della L. 109/94.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma precedente la Provincia di Frosinone entro il 30 novembre di ogni anno dirama apposito avviso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente nel quale sono descritti i lavori da aggiudicarsi mediante licitazione privata semplificata. Detta pubblicazione è inoltre resa nota con apposito avviso sul B.U.R.L. e su due quotidiani a rilevanza provinciale.
4. Per l'affidamento di servizi il cui importo sia compreso tra i 30.000,00 euro ed i 50.000,00 euro, esclusi quelli attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, disciplinati dal successivo art. 19, la Provincia di Frosinone procede all'affidamento indicando una gara alla quale sono invitati 10 concorrenti fra quelli che abbiano presentato apposita domanda, redatta nei modi e nelle forme stabilite nel comma che segue.
5. Ai fini della formazione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui sopra, la Provincia di Frosinone dirama apposito avviso annuale da pubblicarsi all'albo pretorio dell'Ente contenente l'elenco dei servizi necessari e da aggiudicarsi nell'anno finanziario in corso, nonché il fac - simile della domanda.. Detta pubblicazione è inoltre resa nota con apposito avviso su due quotidiani a rilevanza provinciale.
6. Per l'affidamento di forniture il cui importo sia compreso tra i 20.000,00 euro ed i 50.000,00 euro, la Provincia di Frosinone procede all'affidamento indicando una gara alla quale sono invitati 10 concorrenti fra quelli che abbiano presentato apposita domanda, redatta nei modi e nelle forme stabilite nel comma che segue.
7. Ai fini della formazione dell'elenco dei prestatori di forniture di cui sopra, la Provincia di Frosinone dirama apposito avviso annuale da pubblicarsi all'albo pretorio dell'Ente contenente l'elenco delle forniture necessarie e da aggiudicarsi nell'anno finanziario in corso, nonché il fac - simile della domanda.. Detta pubblicazione è inoltre resa nota con apposito avviso su due quotidiani a rilevanza provinciale

Art. 16 –Appalto Concorso

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare, della procedura di aggiudicazione dell'appalto-concorso.
2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è disposta dal Dirigente, che provvede sulla base del parere della apposita commissione di cui all'art. 22.
4. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, l'Amministrazione può stabilire con la determinazione che indice l'appalto, ed indicandolo

altresi nella lettera di invito, che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo predeterminato

Art. 17 - Trattativa privata

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione espressa dal Responsabile del procedimento, assunta nella determinazione a contrattare, della procedura di aggiudicazione della trattativa privata.

2. Il procedimento relativo, ove la legge non disponga, è determinato volta per volta nella determinazione a contrattare, con la quale di norma si provvederà pure ad approvare l'elenco delle ditte di fiducia da scegliere anche fra quelle che hanno presentato la domanda di cui all'art. 15, ai fini dell'esperimento di una gara ufficiosa in numero non inferiore a 3, salvo motivata impossibilità. La determinazione a contrattare dovrà indicare i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso, ovvero - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede di trattativa - al prezzo e ad altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili.

3. Quando sia espressamente previsto nella determinazione a contrattare o comunque negli atti del procedimento di gara, può farsi luogo a trattativa diretta col concorrente che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa in relazione agli elementi di cui al comma 2, ai fini di un'eventuale ulteriore miglioramento.

4. Nel caso sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione, sono effettuate dal dirigente dell'Ufficio gare ed appalti o suo delegato, assistito da almeno due dipendenti del settore o settori interessati in qualità di testimoni; delle operazioni di gara viene redatto verbale, sottoscritto dal dirigente e dai testimoni.

5. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze, di cui deve essere resa adeguata motivazione, l'ufficio interessato può esperire, in via preventiva e senza preconstituire obbligazioni giuridiche, gare o sondaggi esplorativi e formulare proposte di contratto già corredate della indicazione nominativa del contraente e della relativa offerta.

6. Spetta all'ufficio gare e appalti curare l'attività preordinata alla conclusione della trattativa e predisporre il provvedimento di aggiudicazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio medesimo

Art. 18 - Concorso di idee o per progetti

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un concorso di idee o per progetti mediante pubblico avviso ovvero con invito rivolto ad un congruo numero di professionisti.

2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 554/99.

3. La deliberazione con la quale la giunta dispone di ricorrere al concorso, indica le ragioni di tale scelta ed adotta le disposizioni eventualmente occorrenti a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.

4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione, la cui composizione è determinata con la deliberazione di cui al comma precedente. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'articolo 22.

5. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso al giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo salvo le norme sul diritto morale dell'autore

Art. 19 - Affidamento incarichi di prestazioni d'opera intellettuale relativi ai servizi di architettura ed ingegneria

1. Per l'affidamento degli incarichi il cui importo stimato sia superiore ai 200.000 EURO, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 157/95 ed al D. Lgs. N.65/2000.

2. Per l'affidamento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale, il cui importo stimato sia compreso

tra 200.000 e 100.000 EURO, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 62 comma 2 e seguenti del D.P.R. 554/99.

3. Per l'affidamento degli incarichi il cui importo sia inferiore a 100.000 EURO, l'Ente procede all'affidamento, assicurando adeguata rotazione, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dagli ordinamenti professionali in relazione alla attività da svolgere, e di adeguata professionalità, che siano iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Provincia per ciascuna delle attività di seguito indicate: progettazione, direzione dei lavori, collaudi, perizie geologiche, idrogeologiche, archeologiche. Ciascun elenco ha la validità di un anno solare e verrà formato sulla base dell'ordine cronologico delle domande che pervengono nell'arco dell'anno. La Provincia di Frosinone annualmente procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. Detta pubblicazione è inoltre resa nota con apposito avviso su due quotidiani a rilevanza provinciale, di un avviso a presentare le domande di iscrizione negli elenchi sopra detti.

4. Nell'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori a professionisti esterni all'Ente, devono essere tenute in particolare considerazione le esperienze maturate nel campo della sicurezza nei cantieri, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

CAPO III

Norme comuni

Art. 20 - Pubblicità degli atti di gara

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi di legge, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta alla giunta di stabilirne la relativa disciplina.

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la determinazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione

Art. 21 - Presidenza della gara

1. Le gare da espletare mediante asta pubblica o licitazione privata sono presiedute dal dirigente dell'ufficio gare e appalti o da un suo delegato.

2. Nell'appalto concorso la gara è presieduta dal presidente della commissione di cui all'articolo 22, alla quale competono tutti gli adempimenti per l'espletamento della gara stessa; le operazioni relative alla ammissione ed esclusione degli offerenti, sono svolte in seduta pubblica.

Art. 22 - Commissioni giudicatrici

1. Per le gare pubbliche è nominata una commissione giudicatrice con il compito di formulare proposte conclusive, oltre che nell'appalto concorso, nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta ovvero in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale o in aumento, nonché in tutti i casi in cui si procede mediante l'espletamento di una gara ufficiosa, con esclusione delle gare a trattativa privata.

2. La nomina della commissione compete al dirigente dell'Ufficio gare ed appalti che può avvalersi di proposte avanzate dal Responsabile del procedimento interessato.

3. La commissione, di natura esclusivamente tecnica è composta da un numero di membri in ogni caso dispari, opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Della commissione fanno parte il dirigente dell'ufficio gare e appalti, o suo delegato, con funzioni di presidente, il dirigente del settore interessato, o suo delegato, ed un esperto in materia, individuato tra dirigenti, funzionari o soggetti esterni. Le sedute della commissione sono di regola pubbliche; le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale formato da un funzionario amministrativo designato dal presidente della commissione che funge da segretario; il verbale è sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Segretario nominato

Art. 23 - Offerte basse in modo anomalo

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'aggiudicazione avviene a titolo provvisorio; il dirigente che presiede la gara attiva il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi, secondo i casi.

2. E' fatta salva comunque la facoltà del dirigente che presiede la gara, di sottoporre a verifica le offerte anche al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Art. 24 - Esclusioni dalla gara

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare e dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze - particolarmente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 - debitamente comprovate.

2. Le cause di esclusione di cui al comma 1 sono indicate in appositi provvedimenti emanati dal Responsabile del procedimento e prontamente notificati all'Ufficio gare ed appalti.

3. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi

TITOLO III

La conclusione del contratto

Art. 25 - Verbalizzazione delle attività precontrattuali

1. Per le gare pubbliche di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'aggiudicazione provvisoria è fatta constare in apposito verbale formato nei modi di cui all'articolo 22 ultimo comma.

2. Per l'appalto concorso di cui all'articolo 16, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della commissione stessa; allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di idee o per progetti di cui all'articolo 18.

Art. 26 - Conclusione della fase precontrattuale

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il dirigente dell'Ufficio gare e appalti che, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare aggiudica definitivamente l'appalto trasmettendo gli atti al dirigente del settore competente per la stipula del contratto.

2. La determinazione con cui si aggiudica il contratto ovvero si approva l'aggiudicazione intervenuta, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di cui all'articolo 25, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.

Art. 27 - Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui agli articoli che seguono, avviene di norma entro trenta giorni dalla esecutività della determinazione di cui all'articolo 26; è comunque acquisita la certificazione antimafia qualora sia prescritta dalla legge.

2. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.

3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora la stipula non intervenga entro il termine di validità dell'offerta, espressamente indicato nella fase precontrattuale; in tal caso deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno. Non può comunque essere esercitata la facoltà di sciogliersi dall'impegno qualora l'infruttuoso decorrere del tempo sia dovuto a causa imputabile al contraente.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provinciale, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

5. I contratti in forma pubblica che per scrittura privata autenticata sono inoltre soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento dei diritti e delle spese, di cui al comma precedente, nonché la determinazione del relativo ammontare compete all'ufficio contratti, che provvede altresì agli eventuali conguagli.

6. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese e dei diritti sia determinato in ragione dell'anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabili dal contratto

Art. 28 - Eseguitività del contratto

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.

2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dagli uffici competenti, il dirigente ha facoltà di autorizzare la esecuzione del contratto nelle more della stipula del medesimo, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia e la determinazione di cui all'articolo 26.

3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi del comma precedente, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

Art. 29 - Soggetti competenti alla stipulazione

1. I dirigenti, o i loro delegati, stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.

2. La competenza è del dirigente del settore che ha adottato la determinazione a contrattare.

Art. 30 - Forma dei contratti

1. I contratti conclusi a seguito di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, ovvero di trattativa privata quando l'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA, sia superiore a **40.000,00** euro sono stipulati in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario generale. (*Modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 27 dell'01/02/2007*).

2. I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati anche in forma pubblica, a rogito notarile, quando ritenuto opportuno dall'Amministrazione su proposta del segretario generale.

3. Qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata e l'importo di aggiudicazione sia inferiore al limite indicato nel comma 1, i contratti possono essere stipulati per scrittura privata. In tal caso, per le forniture ed i servizi, è consentita altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, ovvero in altra forma semplificata.

4. Nel rispetto delle norme di leggi vigenti, la Giunta può modificare, con apposita deliberazione, l'importo indicato dal comma 1.

5. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono registrati, qualunque ne sia il valore. I contratti conclusi per scrittura privata non autenticata, soggetti ad IVA, sono registrati in caso d'uso

Art. 31 - Il repertorio dei contratti

1. A cura del segretario generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba provvedersi alla registrazione fiscale in termine fisso ovvero si voglia procedere a registrazione

volontaria.

2. Il segretario generale, a mezzo dell'ufficio contratti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di repertorio.

3. I dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere nella medesima giornata il contratto in originale, corredato dei relativi allegati, all'ufficio contratti, per gli adempimenti successivi.

Art. 32 - Originali e copie dei contratti

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti della Amministrazione; altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta.

2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia in carta semplice del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.

3. L'ufficio contratti cura la trasmissione delle copie occorrenti, corredate degli estremi di repertoriazione e registrazione, al dirigente che ha provveduto alla stipula ed agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti.

TITOLO IV

I contratti in economia

Art. 33 - Spese in economia

1. Il presente Titolo disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Provincia di Frosinone.

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori pubblici in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 e successive modificazioni ed integrazioni e quella di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Art. 34 - Aree e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con determinazione del Dirigente competente, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. In particolare, ciascun Dirigente interessato ad acquisire in economia lavori, beni o servizi avvalendosi del presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti assegnatigli con il P.E.G., dopo aver effettuato una stima del fabbisogno annuo complessivo ed unitario di ciascun lavoro, servizio o fornitura da acquisire in economia, adotta un provvedimento contenente il valore non frazionato della spesa presunta e l'indicazione, per categorie omogenee, dei lavori, beni e servizi acquisibili.

2. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488 e 59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, l'acquisizione in economia può essere effettuata in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario.

3. In amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. In particolare il Dirigente responsabile del servizio si procura i materiali necessari, impiega lavoratori dipendenti o assunti per l'occasione e fa eseguire i servizi sotto la propria personale responsabilità.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono a cura del Dirigente responsabile del servizio, sotto la propria personale responsabilità, mediante affidamento a persone o imprese di sua fiducia.

5. Le imprese possono essere scelte, seguendo criteri di rotazione tra quelle che hanno fatto esplicita domanda ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento

Art. 35 - Lavori pubblici in economia

1. L'esecuzione dei lavori pubblici in economia è ammessa fino all'importo di 200.000 EURO, nei limiti e con le modalità precisate nei commi successivi.
2. I lavori che per loro natura possono essere eseguiti in economia sono quelli di manutenzione, ripristino, riparazione, sistemazione e adattamento di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e quando, anche per l'assoluta urgenza determinata da cause non imputabili all'Amministrazione non sia possibile realizzarle con le forme di cui agli artt. 19 e 20 della L. 109/94; manutenzione e ripristino di opere o impianti di importo non superiore a 50.000 EURO; interventi urgenti non programmabili in materia di sicurezza; lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara; lavori necessari per la compilazione di progetti; completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione di contratti o in danno di appaltatori inadempienti, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. I lavori in economia possono essere eseguiti:
4. in amministrazione diretta: il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale i lavori, acquistando i materiali e noleggiando i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ai 50.000 EURO.
5. a cottimo: quando l'importo dei lavori è complessivamente inferiore a L. 10.000 EURO, il Responsabile del Procedimento individua l'impresa alla quale affidare i lavori, trasmette gli atti al dirigente, che provvede all'affidamento con proprio provvedimento. Quando l'importo dei lavori è compreso fra gli 10.000 EURO ed i 200.000 EURO il Responsabile del procedimento trasmette gli atti all'Ufficio Gare e Appalti che procede a svolgere un'indagine di mercato tra un numero di imprese non inferiore a cinque. L'aggiudicazione avviene in favore della ditta che abbia prodotto la migliore offerta.

Art. 36 - Forniture e Servizi in economia

1. Le procedure in economia sono consentite fino al limite di importo di: a) € **40.000,00** con esclusione dell'IVA per l'acquisizione di beni, b) fino al limite di importo di € **70.000,00** con l'esclusione dell'IVA per l'acquisizione di servizi (*Modificato con delib. di Giunta Provinciale n. 27 dell'01/02/2007 e n. 283 del 29/07/2008*).
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con deliberazione della Giunta Provinciale può essere adeguato il limite di cui al comma 1 entro i limiti fissati dalla successiva normativa in materia.

Art. 37 - Forniture di beni e servizi in economia: procedure

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario il Dirigente responsabile del servizio richiede non meno di tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. Quest'ultima, di norma, contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità del bene o del servizio richiesto, le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio, il prezzo a base d'asta, le modalità ed i tempi di pagamento, la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. Nel caso in cui venga regolato da scrittura privata autenticata, tutte le spese del contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico della ditta aggiudicataria. E' a carico dell'ente la sola I.V.A.
3. Il contratto per l'acquisto di beni o servizi nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto immediatamente dalla ditta appaltatrice a richiesta dell'ente.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. Si prescinde altresì dalla richiesta di una pluralità di preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 10.000 (diecimila),

quanto all'acquisizione di servizi, di € 5000 quanto alla acquisizione di beni entrambi determinati con esclusione dell'IVA.

5. Il limite di importo di cui al comma 4 è elevato rispettivamente a €30.000 (trentamila) e 20.000,00 (ventimila), con esclusione dell'I.V.A., quando ricorrano impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

Art. 38 - Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Dirigente responsabile del servizio assistito da due testimoni da lui individuati tra i dipendenti che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene in base ad uno dei seguenti criteri:

3. al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad apposti capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;

4. a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera invito;

5. in entrambe i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte di ribasso sui prezzi a base d'asta.

6. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Dirigente responsabile del servizio si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 39 - Casi particolari

Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 36, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

acquisizioni di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale

Art. 40 - Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 10.000,00 (diecimila), con esclusione di IVA.

2. Il collaudo è eseguito da impiegati, in possesso di idonea qualificazione, incaricati dal Dirigente competente. Qualora non vi sia coincidenza tra il Dirigente competente ed il Dirigente che ha posto in essere il procedimento in economia, quest'ultimo deve chiedere al primo di individuare gli impiegati o l'impiegato cui affidare l'incarico per l'esecuzione del collaudo.

3. Quando il collaudo richiede il possesso di particolari cognizioni tecniche e nell'organico della Provincia non può essere rinvenuta alcuna figura dotata della professionalità necessaria per eseguire con la dovuta cognizione di causa i collaudi in questione, il Dirigente competente, se lo riterrà opportuno e conveniente per l'Ente, potrà assegnare incarichi di consulenza ad hoc a soggetti esterni, anche appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, che garantiscano la necessaria competenza tecnica in

materia;

4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 41 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture o comunque entro il termine espressamente previsto nelle disposizioni contrattuali.

2. A tale proposito il Dirigente responsabile del servizio interessato è tenuto a trasmettere al competente Servizio di Ragioneria il provvedimento di liquidazione almeno 15 giorni prima dello scadere del termine di cui al precedente comma 1.

TITOLO V

Controversie

Art. 42 - Decisione amministrativa

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile del contratto.

2. La decisione compete di norma al dirigente interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto: in tali casi spetta agli organi collegiali dell'Ente, secondo le rispettive competenze.

3. La decisione è notificata al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

Art. 43 - Arbitrato

1. Quando, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia pur essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante concorde decisione risultante da atti scritti.

2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale civile del foro di Frosinone.

3. Per la Provincia la nomina compete alla giunta, cui spetta altresì deliberare l'eventuale compromesso e l'impegno delle spese di giudizio e di onorario.

4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione provinciale e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 44 - Giudice ordinario

1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, può essere esperito ricorso al giudice ordinario a norma del codice di procedura civile.

2. Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del foro di Frosinone.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 45 - Modifiche del regolamento

Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal consiglio, su proposta della giunta, ovvero delle commissioni consiliari competenti.

Art. 46 - Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali con esso contrastanti. In particolare è abrogato il regolamento dei contratti approvato con deliberazione di C.P. n. 50 del 12.07.1993

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.